

IL QUARTO SETTORE.

*Il capitalismo corre sempre il rischio
di ispirare gli uomini ad essere più interessati
a guadagnarsi da vivere che a vivere.*
(Martin Luther King)

Il **quarto settore** raccoglie quegli operatori giuridico-economici che si collocano oltre la Pubblica Amministrazione ed enti pubblici (primo settore), le imprese lucrative (secondo settore) e gli enti *no profit* (terzo settore). Giuridicamente parlando, non ha ancora ricevuto in Italia consacrazione normativa: tuttavia, a partire da alcune leggi di incentivo a singole tipologie di enti, anche sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dall'Unione europea, si possono ricostruire le caratteristiche pregnanti di tale categoria¹.

1. Le caratteristiche del quarto settore e le figure tipiche di enti.

Il quarto settore si contraddistingue per i seguenti caratteri peculiari:

- Natura privata dell'ente (il che esclude l'appartenenza al primo settore);
- Possibilità – non necessità – del perseguimento dello scopo di lucro (in assenza dell'intento lucrativo, l'ente non potrà appartenere al secondo settore; in presenza del medesimo, l'ente non potrà far parte del terzo settore);
- Necessità del perseguimento di uno scopo a beneficio comune (es. promozione dello sport, della cultura, ecc.), in via esclusiva o concorrente rispetto allo scopo lucrativo;
- Esercizio di un'attività imprenditoriale finalizzata al raggiungimento dello scopo che precede.

Come detto, questi caratteri sono stati enucleati in via induttiva, a partire da alcune figure tipizzate di enti privati che non si allineano a nessuno dei primi tre settori. La materia è forse ancora troppo disorganica e in evoluzione, per poter pensare ad un'applicazione analogica ad altri enti. Quelli ad oggi tipizzati dalla legge e riconducibili al quarto settore sono:

- a) Le **imprese culturali e creative** ex art. 1, co. 57-60 l. 205/2017, legge di bilancio per il 2018;
- b) Le **start up innovative a vocazione sociale** ex artt. 25 ss. d.l. 179/2012, conv. con modd. in l. 221/2012;
- c) Le **società benefit** ex art. 1, co. 376-384 l. 218/2015, legge di stabilità per il 2016;

Appartenevano al quarto settore anche le **società sportive dilettantistiche lucrative**, istituite con la legge di bilancio per il 2018 e meno di un anno dopo abrogate dal cd. decreto dignità del 2018.

Nel prosieguo della trattazione si procederà ad offrire una panoramica generale per ciascuno degli enti summenzionati.

¹ Per le considerazioni dell'intero elaborato, si è profondamente debitori di M. DI PIRRO, *Manuale di diritto privato (diritto civile)*, Simone, 2021, pp. 102-103.

2. Le imprese culturali e creative.

L'art. 1, co. 57, Il periodo della legge di bilancio per il 2018 fornisce la definizione di **imprese culturali e creative**, ponendo i seguenti requisiti:

- La qualifica di impresa o, quanto meno, la soggettività giuridica;
- Lo svolgimento di attività stabile e continuativa, quindi non occasionale;
- La sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'UE, o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia;
- Quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Ai sensi del *Libro verde della Commissione europea del 27 aprile 2010*, è possibile distinguere ulteriormente tra le due diverse tipologie di imprese.

Le **industrie culturali** sono quelle che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale - compreso il settore pubblico), questi beni e servizi comprendono anche i film, i DVD e i video, la televisione e la radio, i giochi video, i nuovi media, la musica, i libri e la stampa. Questo concetto è definito in relazione alle espressioni culturali nel contesto della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Le **industrie creative** sono quelle che utilizzano la cultura come *input* e hanno una dimensione culturale, anche se i loro *output* hanno un carattere principalmente funzionale. Comprendono l'architettura e il design, che integrano elementi creativi in processi più ampi, e sotto-settori come il design grafico, il design di moda o la pubblicità.

È riconosciuto un credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi (art. 1, co. 57, I periodo legge di bilancio per il 2018).

Ad oggi non risulta ancora emanato il decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, che dovrà regolare la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità (comma 58 art. cit.).

Si segnala che il mondo della cultura e creatività nel 2018 ha prodotto in Italia 95,8 miliardi di euro (pari al 6,1% del PIL). Con l'aggiunta dell'indotto pari a 169,6 miliardi di euro, si arriva ad un totale di 265,4 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto dall'intera filiera, pari al 16,9% del PIL (+2,9% dal 2017). Il settore riguarda 416.080 imprese (6,8% del totale), suddivise in imprese con

core business nel settore culturale (291.025) e quelle *creative driven* (125.054), ovvero quelle che non fanno parte della filiera, ma utilizzano contenuti e competenze culturali e creative. Nell'insieme queste imprese impiegano 1,55 milioni di persone, pari al 6,1% del totale degli occupati, con una crescita dell'1,5% rispetto al 2017².

3. Le *start up* innovative a vocazione sociale.

L'art. 25, co. 1-3 d.l. 179/2012, conv. con modd. in l. 221/2012 istituisce un nuovo tipo di impresa, come tale facente parte a pieno titolo del secondo settore: le ***start up innovative***, elencandone dettagliatamente i requisiti³.

Rispetto a questo *genus*, l'art. 25, co. 4 d.l. cit. enuclea una *species* particolare, le ***start up innovative a vocazione sociale (SIAVS)***, qualora la *start up* innovativa operi in via esclusiva nei settori indicati all'art. 2, co. 1 d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, in materia di impresa sociale, ove sono elencati i beni e servizi di utilità sociale. Peraltro, il d.lgs. 155/2006 è stato di recente abrogato e sostituito dal d.lgs. 112/2017, nel solco della riforma del Terzo settore: l'art. 19 d.lgs. 112/2017 stabilisce che il precedente decreto del 2006 è abrogato e che tutti i riferimenti a quest'ultimo decreto si intendono riferiti al decreto del 2017. Si ritiene, perciò, che le SIAVS d'ora in poi dovranno fare riferimento all'art. 2 d.lgs. 112/2017, rubricato *Attività d'impresa di interesse generale*.

Poiché le SIAVS perseguono in misura significativa, accanto a una logica di *business*, finalità legate al benessere della collettività, possono risultare meno "attraenti" sul mercato, determinando un ritorno sugli investimenti inferiore a quello generato da altre imprese. Per correggere questa asimmetria, l'art. 29 d.l. 179/2012 ha assegnato dei benefici fiscali maggiorati a favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nelle SIAVS: sono riconosciute rispettivamente detrazioni IRPEF del 25% e deduzioni IRES del 27%, a fronte delle aliquote rispettivamente pari al 19% e al 20% per gli investimenti nelle altre *start up innovative*⁴.

4. Le società *benefit*.

L'art. 1, co. 376 e 378 della legge di stabilità per il 2016 delinea i seguenti caratteri delle **società *benefit***:

- Natura societaria;
- Esercizio di un'attività economica;
- Compresenza dello scopo lucrativo e di una o più finalità di beneficio comune, inteso come il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie *infra* citate;

² Questi dati si rinvengono in www.centrostudiodoc.org/2019/09/23/il-sistema-culturale-e-creativo-italiano-cresce-ma-le-condizioni-di-lavoro-restano-precarie/.

³ Cfr. art. 25, co. 2 d.l. cit.

⁴ Cfr. la *Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del "Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale"* del 21 gennaio 2015, a cura della Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo economico, reperibile al link www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf.

– Attività condotta in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Questi ultimi si qualificano come il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società *benefit*, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, P.A. e società civile.

La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie dei beneficiari, conformemente a quanto previsto dallo statuto. Essa è tenuta a rispettare la disciplina del proprio tipo di società prevista dal codice civile, ma nel contempo individua uno o più soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità (comma 380 art. cit.).

La società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario (commi 382-383 art. cit.).

5. Le società sportive dilettantistiche lucrative.

Questa tipologia di enti, introdotta con l'art. 1, co. 353-361 l. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), era caratterizzata: dall'appartenenza ad uno dei modelli di società di persone o di capitali, previsti dal Libro V, Titolo V c.c., con alcune particolarità in merito all'organizzazione statutaria; dal perseguimento dello scopo di lucro; dall'oggetto o scopo sociale dello svolgimento e dell'organizzazione di attività sportive dilettantistiche.

Tuttavia, con l'art. 13 d.l. 87/2018, conv. con modd. in l. 96/2018 (cd. decreto dignità), le norme che avevano istituito le società sportive dilettantistiche lucrative, con annesse agevolazioni fiscali, sono state abrogate. Tutte le risorse in precedenza stanziare per dette agevolazioni sono state destinate a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche *non* lucrative, per mezzo di un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dall'Ufficio per lo Sport (comma 5 art. cit.).

6. Quarto settore: origini, attualità, prospettive.

Nel 2006, la Rockefeller Foundation stanziava 10 milioni di euro per capire come fosse misurabile se un'impresa generasse più o meno valore complessivo – economico, sociale e ambientale – di quanto ne prendesse. Di lì a poco nasceva un movimento di imprese, prima concentrate soprattutto negli Stati americani del Maryland e della California, subito dopo in Italia e oggi diffuso in 74 nazioni, che misurano con un apposito indice come ciò sia possibile. L'ente internazionale *no profit* chiamato *B Lab* certifica tale indice con estremo rigore. La certificazione permette di diventare *B Corp*: ne esistono quasi 4000 nel mondo, 121 in Italia⁵.

⁵ Per capire come divenire *B Corp*, si legga questa agevole spiegazione contenuta nel sito www.bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy/: "**Come si comincia?**

1. Il primo passo è semplice: misurare quello che conta, cioè il vero valore che la tua azienda sta creando per la società. Per farlo, puoi utilizzare il *B Impact Assessment* gratuitamente: uno strumento facile e completo che già più di 140.000 aziende nel mondo stanno usando per valutare e migliorare le proprie performance aziendali.

2. Se dopo aver misurato le tue performance aziendali hai ottenuto un punteggio di almeno 80 su 200 punti, puoi validare il punteggio con *B Lab*, l'ente certificatore per le *B Corp*.

Nel 2011, la prestigiosa Harvard Business Review pubblicava un articolo intitolato “*The For benefit enterprise*”, dal seguente esordio: «*Siamo in una nuova era*». Si prospettava come il capitalismo del futuro avrebbe unito profitto e benefici per la società e l’ambiente⁶.

Nel gennaio 2018 Larry Fink, amministratore delegato di Blackrock, il più grande Fondo di investimenti del mondo, scriveva una lettera, intitolata “*A sense of purpose*”, ai CEO delle maggiori aziende americane nella quale dichiarava che il Fondo aveva assunto la decisione “*di esprimere voto contrario nei confronti dei dirigenti e dei consiglieri di amministrazione, nei casi in cui le società non svolgeranno progressi sufficienti in materia di informativa sulla sostenibilità e non predisporranno linee guida e piani aziendali ad essa connessi*”. Le spiegazioni possono essere molteplici: opportunismo; forte pressione dell’Agenda 2030 dell’ONU; diverso comportamento dei *Millennials* che, prediligendo un approccio trasparente agli investimenti e al risparmio, condizionano anche le scelte dei fondi⁷.

In conclusione, si può affermare che le politiche legislative di sostegno al cd. *capitalismo sociale*, che trovano il mondo delle grandi imprese in posizione di discreta sintonia, lasciano presagire per il futuro – soprattutto dopo la pandemia da COVID-19, che ha dato luogo ad una stagione di profondo interventismo statale, in controtendenza rispetto al neo-liberismo di origine euro-unitaria – un bilanciamento tra le logiche di mercato meramente lucrative e le valutazioni dell’impatto sociale e ambientale del mercato.

Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Per www.italiaius.it

Malo, 18 ottobre 2021

3. A questo punto, non ti resta che firmare la Dichiarazione di Interdipendenza delle B Corp.

4. Complimenti! Sei a tutti gli effetti una B Corp. Ora puoi iniziare a ridisegnare il futuro come lo vuoi tu”.

⁶ Per le considerazioni di questo e del precedente paragrafo, cfr. G. SENSI, *Il fenomeno B Corp, il «quarto settore» avanza: cambiare idea di business*, per il Corriere.it, reperibile al sito www.corriere.it/buone-notizie/21_aprile_27/fenomeno-b-corp-quarto-settore-avanza-cambiare-idea-business-85fb31c0-a73e-11eb-b37e-07dee681b819.shtml.

⁷ M. CALDERINI, *Ripensare l’impresa e la finanza di fronte alle grandi sfide sociali emergenti*, in www.rotarymanzonistudium.org/stories/c-%C3%A8-il-quarto-settore-nel-futuro-post-covid.